



NN 12, n. 163

Il Ministro dell'Interno

UFFICIO &
+
ASST

Roma, **24 FEB 2021**

gentile Presidente

le trasmetto copia del decreto in data 27 gennaio 2021, adottato di concerto con il Ministro della Difesa, concernente l'impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate, per le esigenze di vigilanza a siti e obiettivi sensibili nonché per le attività di vigilanza e sicurezza relative al contenimento della diffusione del Covid-19.

La informo inoltre che, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legge 23 maggio 2008, n.92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, il provvedimento è stato trasmesso, con separate note, anche ai Presidenti delle Commissioni Difesa e Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni della Camera dei Deputati.

L'occasione mi è gradita per *invierle cordel' saluto*



Luciana Lamorgese

On.le Roberto FICO
Presidente della Camera dei Deputati

ROMA



R

**DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA**

Proroga del piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, per *"servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili"*, in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e per lo *"svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19"* ai sensi, dell'articolo 1, rispettivamente, comma 1023 e comma 1025, della legge 30 dicembre 2020, n.178, recante: *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"*.



Il Ministro dell'Interno

di concerto con il

MINISTRO DELLA DIFESA

VISTA

la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il *"Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza"*;

VISTO

l'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante *"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"* convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;

VISTO

l'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, recante *"Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO

l'articolo 1, comma 1023, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"*, il quale, nel richiamare le disposizioni del citato articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, dispone la proroga, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, dell'impiego fino al 30 giugno 2021 di un contingente di 7.050 unità di personale delle Forze armate, al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge n. 78 del 2009, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.6;



Il Ministro dell'Interno

di concerto con il

MINISTRO DELLA DIFESA

VISTO

l'articolo 1, comma 1025, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021;

VISTO

il proprio decreto, di concerto con il Ministro della difesa, del 27 novembre 2020, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020 il piano d'impiego del contingente complessivo di 7.803 militari delle Forze armate, per le esigenze ivi previste;

CONSIDERATA

la necessità di continuare ad assicurare l'espletamento dei servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, nonché le attività di vigilanza e sicurezza concernenti il contenimento della diffusione del COVID-19, attraverso la riproposizione di un piano d'impiego del personale militare, secondo le diverse realtà territoriali, la pianificazione dei relativi servizi e la funzionalità degli uffici interessati;

RAVVISATA

pertanto, la necessità di continuare a ricorrere al concorso di personale delle Forze armate nell'espletamento dei servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, attraverso la proroga, fino al 30 giugno 2021, di un piano di impiego di un contingente di 7.050 militari, nei limiti della spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 1024, della legge n. 178 del 2020, nonché degli ulteriori servizi di vigilanza e sicurezza per maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, attraverso l'impiego, fino al 31 gennaio 2021, di un contingente di ulteriori 753 militari, nei limiti della spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 1026, della legge n. 178 del 2020;



Il Ministro dell'Interno

di concerto con il

MINISTRO DELLA DIFESA

ACQUISITO il parere del Comitato Nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, espresso nella riunione del 17 dicembre 2020;

DATA preventiva informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

DECRETA

Art. 1

1. Il piano di impiego del contingente complessivo 7.803 militari delle Forze armate, di cui al proprio decreto, di concerto con il Ministro della difesa, del 27 novembre 2020, è prorogato con le seguenti modalità:
 - aliquota di 7.050 unità (di cui all'allegata tabella 1), dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, per le esigenze di vigilanza di siti e obiettivi sensibili;
 - aliquota di 753 unità (di cui all'allegata tabella 2), dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021, per le attività di vigilanza e sicurezza concernenti il contenimento della diffusione del COVID-19.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, le tabelle allegate al richiamato decreto del 27 novembre 2020 sono sostituite dalle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto.
3. Il piano d'impiego relativo ai contingenti di militari di cui ai commi 1 e 2 è attuato secondo le modalità operative specificate nell'allegato documento, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Il contingente complessivo di 7.803 unità, di cui al presente articolo, è posto a disposizione dei Prefetti delle province indicate nel richiamato documento, nelle aliquote ivi previste, ripartite per le esigenze di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, comprese quelle relative ai Centri per immigrati, nonché per le attività di vigilanza e sicurezza concernenti il contenimento della diffusione del COVID-19, incluso il personale destinato ad attività di comando e supporto operativo logistico.
5. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al presente articolo, i Prefetti delle province interessate definiranno l'impiego del personale messo a loro disposizione previa consultazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.



Il Ministro dell'Interno

di concerto con il

MINISTRO DELLA DIFESA

Art. 2

1. Il Comitato tecnico composto dal Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi del proprio decreto, di concerto con il Ministero della difesa del 29 luglio 2008, provvede alla verifica ed al monitoraggio dell'attuazione del piano d'impiego di cui all'articolo 1, nonché definisce eventuali adeguamenti operativi al medesimo piano.
2. In caso di necessità e urgenza, anche su richiesta dei Prefetti delle province interessate, il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, d'intesa con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, previa comunicazione al Ministro dell'interno e al Ministro della difesa, può modificare il numero delle unità di personale delle Forze armate indicato nel richiamato documento allegato al presente decreto, nonché le province ivi individuate, ferme restando le entità massime e le specifiche finalità dei contingenti, previste dall'articolo 1, rispettivamente, comma 1023 e comma 1025, della legge 30 dicembre 2020, n.178, richiamati in premessa.
3. Nei casi di cui al comma 2, la modifica al piano d'impiego è ratificata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa.

Art. 3

1. La speciale indennità onnicomprensiva da attribuire al personale militare impiegato nell'ambito del piano di cui al presente decreto sarà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128.

Roma, 27 GEN 2021

IL MINISTRO DELLA DIFESA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Allegato al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, recante la Proroga del piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, per *"servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili"*, in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e per lo *"svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19"* ai sensi dell'articolo 1, rispettivamente, comma 1023 e comma 1025, della legge 30 dicembre 2020, n.178, recante: *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"*.

Modalità di impiego del contingente complessivo di 7.803 unità di personale militare appartenente alle Forze Armate, in concorso e congiuntamente alle Forze di Polizia.

- 1) Durata del piano:
 - a) contingente di 7.050 militari di cui alla tabella 1: dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 per le esigenze di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, compresa l'aliquota di militari per gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.6;
 - b) contingente di 753 militari di cui alla tabella 2: dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021, per le attività di vigilanza e sicurezza concernenti il contenimento della diffusione del COVID-19;
- 2) Il contingente complessivo di 7.803 unità di personale delle Forze Armate, sarà posto a disposizione delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, per le esigenze di sicurezza indicate, rispettivamente, nella lettera a) e b) del precedente punto 1).
- 3) **I servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili** saranno effettuati, secondo le seguenti modalità, con il ricorso al contingente di cui all'allegato prospetto (**tabella 1**), che individua altresì le sedi di destinazione:
 - a) per la vigilanza ai Centri per immigrati: impiego congiunto di appartenenti alle Forze Armate e aliquote di operatori delle Forze di Polizia, di entità proporzionata all'esigenza del concorso;
 - b) per la vigilanza di siti e obiettivi sensibili, compresi quelli per le esigenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2014, il concorso nell'attività di vigilanza da parte dei contingenti delle Forze Armate, sarà assicurato attraverso i seguenti moduli operativi:

- b1. servizio congiunto ad individuati obiettivi da parte delle Forze di Polizia e di un contingente delle Forze Armate, di entità variabile in ragione della sensibilità degli stessi;
 - b2. servizio di vigilanza fissa assunto, in via esclusiva e per singolo obiettivo, da parte di un contingente delle Forze Armate, in concorso con il servizio di vigilanza dinamica dedicata a più obiettivi che insistono in un'area circoscritta e definita, espletato da una pattuglia delle Forze di Polizia;
 - b3. servizio assunto, in via esclusiva e per più obiettivi ricadenti in un'unica area, da parte di una pattuglia automontata composta da almeno tre operatori delle Forze Armate, esclusivamente lungo un itinerario definito dall'Autorità provinciale di pubblica sicurezza, in concorso e radiocollegata con pattuglia delle Forze di Polizia, impiegata nella zona, nell'ambito del piano coordinato di controllo del territorio.
- 4) **I servizi di vigilanza e sicurezza** concernenti il contenimento della diffusione del COVID-19 saranno effettuati, attraverso i seguenti moduli operativi, con il ricorso all'ulteriore specifico contingente di cui all'allegato prospetto (**tabella 2**), che individua altresì le sedi di destinazione:
- a) per la vigilanza ai Centri per immigrati: impiego congiunto di appartenenti alle Forze Armate e aliquote di operatori delle Forze di Polizia, di entità proporzionata all'esigenza del concorso;
 - b) per la vigilanza di siti e obiettivi sensibili il concorso nell'attività di vigilanza da parte dei contingenti delle Forze Armate, sarà assicurato attraverso i seguenti moduli operativi:
 - b1. servizio congiunto ad individuati obiettivi da parte delle Forze di Polizia e di un contingente delle Forze Armate, di entità variabile in ragione della sensibilità degli stessi;
 - b2. servizio assunto, in via esclusiva e per singolo obiettivo, da parte di un contingente delle Forze Armate, con il concorso di una pattuglia delle Forze di Polizia preposta al servizio di vigilanza dinamica

dedicata a più obiettivi che insistono in un'area circoscritta e definita;

b3. servizio assunto, in via esclusiva e per più obiettivi ricadenti in un'unica area, da parte di una pattuglia automontata composta da almeno tre operatori delle Forze Armate, esclusivamente lungo un itinerario definito dall'Autorità provinciale di pubblica sicurezza, in concorso e radiocollegata con pattuglia delle Forze di Polizia, impiegata nella zona, nell'ambito del piano coordinato di controllo del territorio.

- 5) Il personale delle Forze Armate preposto alle suindicate attività è integrato da aliquote di comando e supporto operativo logistico, come indicato negli allegati prospetti.
- 6) Gli appartenenti alle Forze Armate, in servizio di vigilanza ai Centri per immigrati ed agli altri obiettivi indosseranno, preferibilmente, l'uniforme della tipologia "policroma vegetata".
- 7) L'armamento, l'equipaggiamento (anche di carattere protettivo), l'uniforme e la motorizzazione di cui si avvarranno gli appartenenti alle Forze Armate, fermo restando quanto previsto dal precedente punto 6, saranno individuati dall'Autorità provinciale di pubblica sicurezza, di intesa con i Comandi militari competenti, in relazione alla disponibilità e tenuto conto della sensibilità dei siti, della loro ubicazione e di altri elementi di valutazione.
- 8) Il personale delle Forze Armate, impiegato nelle suindicate attività si avvarrà, per le comunicazioni radio e i contatti con le centrali operative delle Forze di Polizia, di apparati radio forniti da queste ultime, che garantiranno altresì i collegamenti a mezzo di canali appositamente dedicati.
- 9) Gli appartenenti alle Forze Armate, per l'esecuzione dei compiti loro affidati, saranno muniti di apposite disposizioni che disciplinano il servizio, predisposte dall'Autorità militare competente, d'intesa con l'Autorità provinciale di pubblica sicurezza.

CONCORSO FORZE ARMATE NEI SERVIZI DI VIGILANZA A SITI ED OBIETTIVI SENSIBILI		
Piano di Impiego di 7.050 militari dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2021		
PROVINCE	Servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili	
1. AGRIGENTO	138	(13*)
2. AOSTA	15	(2*) presso i valichi di frontiera terrestre
3. BARI	185	(29*) di cui 25 presso i valichi di frontiera marittima
4. BERGAMO	50	(3*)
5. BOLOGNA	86	(12*)
6. BOLZANO	45	(5*) di cui 35 presso i valichi di frontiera terrestre
7. BRESCIA	40	(1*)
8. BRINDISI	70	
9. CALT.TA	120	(11*)
10. CASERTA	255	(41*) di cui 125 **
11. CATANIA	103	(17*)
12. CATANZARO	50	(7*)
13. COMO	15	(2*)
14. CROTONE	70	(4*)
15. FERRARA	12	(2*)
16. FIRENZE	155	(19*)
17. FOGGIA	100	(4*)
18. GENOVA	55	(5*)
19. GORIZIA	50	(4*)
20. IMPERIA	45	(8*) di cui 30 presso i valichi di frontiera terrestre
21. L'AQUILA	18	(3*)
22. LIVORNO	36	(3*)
23. MACERATA	77	(4*)
24. MESSINA	53	(7*)
25. MILANO	764	(78*)
26. MODENA	53	(3*)
27. MONZA B.	15	(2*)
28. NAPOLI	770	(76*) di cui 130**
29. NUORO	53	(5*)
30. PADOVA	30	(4*)
31. PALERMO	120	(22*)
32. PARMA	24	(3*)
33. PERUGIA	70	(13*)
34. PISA	40	(5*)
35. POTENZA	55	(9*)
36. RAGUSA	140	(17*)
37. R. CALABRIA	169	(18*)
38. RIETI	58	(7*)
39. RIMINI	16	(2*)
40. ROMA	1679	(270*)
41. TARANTO	65	(6*) di cui 15 presso i valichi di frontiera marittima
42. TORINO	540	(52*) di cui 15 presso i valichi di frontiera terrestre
43. TRAPANI	88	(4*)
44. TREVISO	15	(2*)
45. TRIESTE	50	(6*) di cui 10 presso i valichi di frontiera terrestre e 15 presso i valichi di frontiera marittima
46. UDINE	95	(9*) presso i valichi di frontiera terrestre
47. VARESE	50	(5*)
48. VENEZIA	122	(14*) di cui 15 presso i valichi di frontiera marittima
49. VERCELLI	24	(4*)
50. VERONA	60	(3*)
51. VIBO V.	30	(3*)
52. VICENZA	12	(2*)
TOTALE	7.050 (di cui 850*)	di cui 255** * Aliquote di comando e controllo

**aliquote per le esigenze ex art. 3, c.2, D.L. n.136/2013 convertito con legge n.6/2014 - cd. "Terra dei Fuochi"

Tabella 2

CONCORSO FORZE ARMATE NEI SERVIZI DI VIGILANZA A SITI ED OBIETTIVI SENSIBILI,	
Piano di Impiego del contingente aggiuntivo di 753 militari dal 1° gennaio fino al 31 gennaio 2021 per maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19.	
PROVINCE	
1. AGRIGENTO	77 (9*)
2. BARI	30 (3*)
3. BRINDISI	20 (2*)
4. CALTANISSETTA	60 (6*)
5. CATANZARO	30 (3*)
6. COSENZA	25 (3*)
7. GORIZIA	50 (5*)
8. MESSINA	100 (10*)
9. NAPOLI	120 (15*)
10. SALERNO	61 (8*)
11. TRIESTE	130 (15*)
12. UDINE	50 (5*)
TOTALE	753 (di cui 84*) * Aliquote di comando e controllo